

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



**VI COMMISSIONE (FINANZE)
CAMERA DEI DEPUTATI**

**AUDIZIONE DEL CAPO DEL III REPARTO OPERAZIONI
DEL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**Generale di Brigata
Giuseppe Arbore**

***AC 1074 - Disposizioni per la semplificazione fiscale, il
sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il
contrasto dell'evasione fiscale***

Roma, 23 ottobre 2018

1. INTRODUZIONE

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI DEPUTATI,

DESIDERO ANZITUTTO PORGERVI IL SALUTO DEFERENTE DEL COMANDANTE GENERALE E IL SUO RINGRAZIAMENTO PER L'ATTENZIONE CHE RINNOVATE ALLA GUARDIA DI FINANZA, QUESTA VOLTA NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1074, CHE MIRA A INTRODURRE NEL NOSTRO ORDINAMENTO UNA SERIE DI MISURE FINALIZZATE ALLA SEMPLIFICAZIONE FISCALE, AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE FAMIGLIE, NONCHÉ AL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE. TEMI, SOPRATTUTTO QUEST'ULTIMO, CHE INVESTONO DIRETTAMENTE LE RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI DEL CORPO.

IL PROVVEDIMENTO OGGI IN DISCUSSIONE SI INNESTA SU UN BINARIO IN PARTE GIÀ TRACCIATO DALL'AUTORITÀ PARLAMENTARE E DA QUELLA POLITICA, CHE È QUELLO DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI, OLTRE CHE FISCALI, A CARICO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI.

A BEN VEDERE, INFATTI, SI TRATTA DI UN SUCCESSIVO STADIO DI PERFEZIONAMENTO DEL PROCESSO DI RIFORMA AVVIATO DALLA LEGGE DELEGA N. 23 DEL 2014, ALLO SCOPO DI RENDERE IL SISTEMA TRIBUTARIO PIÙ EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA, MIGLIORANDO LA QUALITÀ DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI E INCENTIVANDO LO SPONTANEO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.

E' UNA QUESTIONE, QUELLA DELLA SEMPLIFICAZIONE, CHE CI STA PARTICOLARMENTE A CUORE PERCHÉ HA IMPORTANTI RICADUTE SULLA CRESCITA ECONOMICA E SULL'ATTRATTIVITÀ DEL NOSTRO PAESE.

CIONONDIMENO, LA TENUTA DI UN SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO PASSA ANCHE ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO DI ADEGUATI PRESIDI, DI NATURA NORMATIVA E ISPETTIVA, ATTI A CONTRASTARE IN MODO EFFICACE OGNI MANIFESTAZIONE PATOLOGICA.

E' NOTO, INFATTI, CHE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E LA STABILIZZAZIONE DEI MERCATI SONO RISULTATI RAGGIUNGIBILI SOLTANTO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA ECONOMICA, FINANZIARIA E FISCALE E QUESTO POSTULA, TRA L'ALTRO, L'ADOZIONE DI UN'EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE.

UN'AZIONE CHE LA GUARDIA DI FINANZA SVILUPPA OGGI ATTRAVERSO MODULI ISPETTIVI SNELLI E MIRATI, BASATI SU ANALISI DI RISCHIO, ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, ALLO SCOPO SIA DI CONTRASTARE CONCRETAMENTE E IN MODO STRUTTURATO I PIÙ GRAVI, PERICOLOSI E DIFFUSI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, SIA DI TUTELARE IL TESSUTO IMPRENDITORIALE SANO DEL NOSTRO PAESE DALL'ILLECITA CONCORRENZA POSTA IN ESSERE DAI SOGGETTI CHE

PROSPERANO EVADENDO IL FISCO E RICORRENDO AL LAVORO NERO O IRREGOLARE.

OGNI IMPRESA CHE PUNTA A SVILUPPARE I PROPRI AFFARI FACENDO LEVA SOLO SULLE PROPRIE RISORSE, NEL RISPETTO DELLE REGOLE, CON ATTENZIONE AGLI INTERESSI DEI PROPRI DIPENDENTI, DELLE LORO FAMIGLIE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, PRODUCENDO SANA OCCUPAZIONE, STIMOLANDO I CONSUMI E VERSANDO LE GIUSTE IMPOSTE ALLO STATO, ASSOLVE AD UNA FUNZIONE SOCIALE ED ECONOMICA IMPORTANTISSIMA.

QUESTO MODELLO DI "ETICA IMPRENDITORIALE" VA PRESERVATO, CUSTODITO E SOSTENUTO ED È PER QUESTO CHE LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE OGGI IN DISCUSSIONE TROVANO, IN MASSIMA PARTE, LA PIENA CONDIVISIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA, LA QUALE, COME VEDREMO, HA ANTICIPATO ALCUNI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO CON DISPOSIZIONI DI PRASSI OPERATIVA VOLTE A RAFFORZARE IL RAPPORTO FIDUCIARIO "FISCO-CONTRIBUENTE".

SU QUESTE PREMESSE SVILUPPERÒ IL MIO INTERVENTO PASSANDO PRELIMINARMENTE IN RASSEGNA LE PREVISIONI DEL DISEGNO DI LEGGE CHE IMPATTANO MAGGIORMENTE SULL'ATTIVITÀ DEL CORPO, PER POI FORMULARE ALCUNE RIFLESSIONI E PROPOSTE CON RIFERIMENTO AL CAPO V DEL

PROVVEDIMENTO CHE CONTEMPLA ALCUNE DISPOSIZIONI IN
TEMA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.

2. ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE

LIMITANDOMI, COME DICEVO, ALLE DISPOSIZIONI CHE HANNO
RIFLESSI SULL'ATTIVITÀ OPERATIVA DELLA GUARDIA DI
FINANZA, È SENZ'ALTRO CONDIVISIBILE, NELL'OTTICA DELLA
SEMPLIFICAZIONE, L'ABOLIZIONE – PREVISTA DALL'ART. 1 DEL
DISEGNO DI LEGGE – DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'IVA, IN CONCOMITANZA CON
L'ENTRATA A REGIME, IL PROSSIMO 1° GENNAIO, DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA.

Abolizione della
comunicazione
dei dati delle
liquidazioni
periodiche

QUEST'ULTIMA CONSENTIRÀ, INFATTI, ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA DI ACQUISIRE IN FORMA STRUTTURATA, CERTA E
IMMEDIATA TUTTI I DATI FISCALMENTE RILEVANTI DELLE
CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
EFFETTUATE TRA SOGGETTI RESIDENTI E STABILITI IN ITALIA,
SIA NEI RAPPORTI “*BUSINESS TO BUSINESS*” (B2B) SIA IN
QUELLI “*BUSINESS TO CONSUMER*” (B2C), POTENZIANDO I
PROCESSI DI ANALISI DEL RISCHIO E FAVORENDO
L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDOTTE EVASIVE E FRAUDOLENTE
ANCOR PRIMA DEL MOMENTO DICHIARATIVO.

L'UNICA RISERVA CHE ESPRIMIAMO SULLA DISPOSIZIONE IN ESAME RIGUARDA LA POSIZIONE DEI COMMERCianti AL MINUTO E DEI SOGGETTI AD ESSI ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. N. 633/1972, I QUALI SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA SE NON RICHIESTA DAL CLIENTE AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.

COME NOTO, SI TRATTA DI UNA PLATEA MOLTO AMPIA DI OPERATORI ECONOMICI, SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO O DELLA RICEVUTA FISCALE, PER I QUALI IL RISCHIO È TENDENZIALMENTE CONNESSO, PIÙ CHE A FENOMENI DI FRODE, A COMPORTAMENTI EVASIVI ANCHE PER MODESTI IMPORTI CHE, PERÒ, CONSIDERATI COMPLESSIVAMENTE, POSSONO COSTITUIRE UNA QUOTA RILEVANTE DI GETTITO SOTTRATTA ALL'ERARIO.

PER QUESTI SOGGETTI, L'ELIMINAZIONE *TOUT COURT* DELL'ADEMPIMENTO PREVISTO DALL'ART. 21-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010 FAREBBE "DISPERDERE" IL PATRIMONIO INFORMATIVO ACQUISITO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA GRAZIE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA, SOPRATTUTTO ALLA LUCE DEL FATTO CHE LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI, CHE SODDISFANO PIENAMENTE LE PREDETTE ESIGENZE INFORMATIVE, COSTITUISCONO OGGI UN ADEMPIMENTO OPZIONALE.

PER QUESTO MOTIVO, LIMITATAMENTE AI COMMERCianti AL MINUTO CHE NON ESERCITANO L'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 127 DEL 2015 POTREBBE RISULTARE UTILE MANTENERE IN VIGORE LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA.

VA DA SÉ CHE L'EVENTUALE INTRODUZIONE DI UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI RENDEREbbe SUPERFLUO QUESTO ADEMPIMENTO PER TUTTI I CONTRIBUENTI, IVI COMPRESI I COMMERCianti AL MINUTO.

PER QUESTI ULTIMI VALUTIAMO, INVECE, FAVOREVOLMENTE LA PREVISIONE CONTENUTA NEL SUCCESSIVO ART. 18 DEL DISEGNO DI LEGGE, IN BASE ALLA QUALE I SOGGETTI CHE ESEGUONO LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI E LA LORO TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ESEGUONO LE ANNOTAZIONI NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI CON MODALITÀ SEMPLIFICATE, NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ CHE DOVRANNO ESSERE STABILITI CON UN APPOSITO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Semplificazioni relative al registro dei corrispettivi

PASSANDO AD ESAMINARE L'ART. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE, LA NORMA RIPRISTINA LA CADENZA ANNUALE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Comunicazione con cadenza annuale dei dati delle fatture

“ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D’IMPOSTA”.

A TALE RIGUARDO, DESIDERO SOTTOPORRE ALLA VOSTRA ATTENZIONE LE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- L’ADEMPIMENTO IN QUESTIONE, PREVISTO DALL’ART. 21, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010, È STATO ABROGATO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019, DALL’ART. 1, COMMA 916, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018), IN CONCOMITANZA CON L’ENTRATA A REGIME DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA;
- IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE DEL 2018 È GIÀ DECORSO LO SCORSO 1° OTTOBRE MENTRE QUELLO PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE È STATO DIFFERITO DAL 30 NOVEMBRE 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019 DALL’ART. 11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 87 DEL 2018 (C.D. “DECRETO DIGNITÀ”), CHE HA UNIFICATO TALE SCADENZA CON QUELLA RELATIVA ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELL’ULTIMO TRIMESTRE DELL’ANNO;
- PER I SOGGETTI CHE OPTANO PER L’INVIO SEMESTRALE, ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 2, DEL “DECRETO DIGNITÀ”, IL TERMINE RELATIVO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEL PRIMO SEMESTRE È ANCH’ESSO DECORSO IL 1° OTTOBRE U.S. MENTRE LA TRASMISSIONE DEI

DATI RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SEMPRE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019.

ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA CHE HO POC'ANZI RICHIAMATO, L'ART. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE OGGI IN DISCUSSIONE NON SEMBRA PIÙ AVERE UNA CONCRETA UTILITÀ PER I CONTRIBUENTI, DAL MOMENTO CHE QUESTI ULTIMI DEVONO GIÀ EFFETTUARE L'ULTIMA COMUNICAZIONE (TRIMESTRALE O SEMESTRALE) DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE O RICEVUTE ENTRO IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO.

QUANTO DETTO POSTULA, OVVIAMENTE, CHE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ENTRI EFFETTIVAMENTE IN VIGORE IL PROSSIMO 1° GENNAIO, COSA PER NOI FORTEMENTE AUSPICABILE IN CONSIDERAZIONE DELLE POSITIVE RICADUTE, SIA IN FUNZIONE ANTI-EVASIVA SIA IN FUNZIONE ANTI-FRODE, CHE LA STESSA AVRÀ IN RAGIONE DELLA MAGGIORE CAPILLARITÀ, TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DELLE INFORMAZIONI CHE POTRANNO ESSERE ACQUISITE DAGLI ORGANI DI CONTROLLO.

VENGO ORA ALL'ART. 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, CHE AMPLIA L'AMBITO OPERATIVO DEL VERSAMENTO UNITARIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 241 DEL 1997, ESTENDENDONE L'APPLICAZIONE ALL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, ALL'IMPOSTA IPOTECARIA, ALL'IMPOSTA CATASTALE, ALLE TASSE IPOTECARIE, ALL'IMPOSTA DI BOLLO, AI TRIBUTI

Estensione
del campo di
applicazione
della c.d.
"compensazione
orizzontale"

SPECIALI E AI TRIBUTI LOCALI (COMPRESI LE TARIFFE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI), NONCHÉ AI RELATIVI ACCESSORI, INTERESSI E SANZIONI, COMPRESI GLI ONERI E LE SANZIONI DOVUTI PER L'INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CATASTALE. È PREVISTA, INOLTRE, LA POSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE CON DECRETO MINISTERIALE ULTERIORI ENTRATE DA VERSARE MEDIANTE IL MODELLO F24.

L'AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA C.D. "COMPENSAZIONE ORIZZONTALE" (OSSIA QUELLA CHE HA AD OGGETTO CREDITI E DEBITI RELATIVI A TRIBUTI DI TIPO DIVERSO) È SENZ'ALTRO APPREZZABILE NELL'OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI COLLEGATI AL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE.

TUTTAVIA, È NOSTRO DOVERE, ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA OPERATIVA, NON SOTTOVALUTARE IL RISCHIO CHE TALE PREVISIONE POSSA ACCENTUARE IL RICORSO FRAUDOLENTO ALL'ISTITUTO, OGGI PURTROPPO MOLTO DIFFUSO.

BASTI CONSIDERARE CHE NEL CORSO DEL 2018 UN'ANALISI DI RISCHIO CONGIUNTA DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PERALTRO RELATIVA SOLO AD ALCUNE PROVINCE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA, HA CONSENTITO DI:

- INDIVIDUARE ILLECITE COMPENSAZIONI PER 186 MILIONI DI EURO;

- RECUPERARE A TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE CIRCA 800 MILIONI DI EURO;
- CONSTATARE IVA EVASA PER OLTRE 155 MILIONI DI EURO;
- SCOPRIRE OLTRE 1.730 LAVORATORI IRREGOLARI;
- SEGNALARE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 135 SOGGETTI;
- SOTTOPORRE A SEQUESTRO PREVENTIVO, ANCHE NELLA FORMA "PER EQUIVALENTE", BENI PER OLTRE 200 MILIONI DI EURO;
- ESEGUIRE MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NEI CONFRONTI DI 30 PERSONE, TRA CUI ALCUNI PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA FRODE, NEI CUI CONFRONTI ABBIAMO CHIESTO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 13-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 74 DEL 2000, CHE PUNISCE CON UN'AGGRAVANTE AD EFFETTO SPECIALE IL REATO COMMesso, A TITOLO DI CONCORSO, DAL CONSULENTE FISCALE O DAL PROFESSIONISTA *"ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE O LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MODELLI DI EVASIONE FISCALE"*.

LO SCHEMA FRAUDOLENTO CHE PIÙ FREQUENTEMENTE RISCOINTRIAMO SI BASA SULL'UTILIZZO DI SOCIETÀ "CARTIERE" INTESTATE A PRESTANOMI CHE RISULTANO TITOLARI DI CREDITI IVA INESISTENTI, GENERATI DALL'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI OPPURE INDICATI DIRETTAMENTE IN

DICHIARAZIONE CON IL VISTO DI CONFORMITÀ DI PROFESSIONISTI COMPIACENTI.

I CREDITI FITTIZI VENGONO POI COMPENSATI CON I DEBITI TRIBUTARI DI TERZI SOGGETTI, PREVIA STIPULA DI ATTI DI ACCOLLO DEL DEBITO CHE PREVEDONO IL PAGAMENTO ALLE “CARTIERE” (E QUINDI AI PROMOTORI DELLA FRODE) DI UNA PERCENTUALE VARIABILE DEI DEBITI ACCOLLATI.

PERALTRO, ANCHE A VOLER PRESCINDERE DALL’INESISTENZA DEL CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE, LE CONDOTTE DELLA SPECIE SONO COMUNQUE VIETATE IN QUANTO IL DEBITO OGGETTO DI ACCOLLO NON PUÒ ESSERE ESTINTO UTILIZZANDO IN COMPENSAZIONE I CREDITI VANTATI DALL’ACCOLLANTE NEI CONFRONTI DELL’ERARIO.

INFATTI, COME CHIARITO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RISOLUZIONE N. 140/E DEL 15 NOVEMBRE 2017, LA COMPENSAZIONE TROVA APPLICAZIONE SOLO PER I DEBITI (E I CONTRAPPOSTI CREDITI) IN ESSERE TRA I MEDESIMI SOGGETTI E NON TRA SOGGETTI DIVERSI, FATTE SALVE LIMITATE ECCEZIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI NORMATIVE *AD HOC*.

NONOSTANTE QUESTO CHIARIMENTO, FONDATA PERALTRO SU CONFORMI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE, CONTINUIAMO A REGISTRARE UN DIFFUSO UTILIZZO ABUSIVO DELL’ISTITUTO DELL’ACCOLLO PREVISTO DALL’ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000 (“STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE”) PER COMPENSARE PARTITE DEBITORIE E

CREDITORIE DI SOGGETTI DIVERSI, SPESSO, COME RICORDAVO, PRIVI DI CONCRETA OPERATIVITÀ E CREATI AL SOLO SCOPO DI FRODARE L'ERARIO.

QUANTO DETTO, OVVIAMENTE, NON IMPEDISCE DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO POSITIVO SULLA PREVISIONE DELL'ART. 4 DEL DISEGNO DI LEGGE CHE OGGI CI OCCUPA.

LA COMPENSAZIONE, INFATTI, È UNO STRUMENTO IMPORTANTE CHE CONSENTE DI OTTIMIZZARE LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DI CITTADINI E IMPRESE, SOPRATTUTTO NEI PERIODI DI DIFFICILE CONGIUNTURA ECONOMICA E FINANZIARIA, E PER QUESTO MOTIVO VALUTIAMO L'ESTENSIONE DEL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE SENZA CONDIZIONAMENTI PRECONCETTI.

D'ALTRA PARTE, NEGLI ULTIMI ANNI, IL LEGISLATORE HA GIÀ INTRODOTTO VARI PRESIDI NORMATIVI VOLTI AD IMPEDIRE UN UTILIZZO FRAUDOLENTO DELL'ISTITUTO.

RICORDO, A TALE RIGUARDO, CHE IL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 (C.D. "MANOVRA CORRETTIVA 2017") HA PREVISTO L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI SUPERIORI A 5.000 EURO ANNUI (E NON PIÙ A 15.000 EURO), OBBLIGANDO ALTRESÌ I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA A TRASMETTERE I MODELLI F24 ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO I CANALI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

PIÙ DI RECENTE, L'ART. 1, COMMA 990, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017 HA PREVISTO LA POSSIBILITÀ PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOSPENDERE, PER 30 GIORNI, L'ESECUZIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO IN PRESENZA DEI PROFILI DI RISCHIO SUCCESSIVAMENTE INDIVIDUATI DA UN APPOSITO PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE, CON EFFETTO DAL PROSSIMO 29 OTTOBRE.

ANCHE IL DISEGNO DI LEGGE OGGI IN DISCUSSIONE CONTEMPLA, ALL'ART. 36, DISPOSIZIONI VOLTE A CONTRASTARE LE INDEBITE COMPENSAZIONI E L'UTILIZZO DI CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI, IMPEDENDO CHE IN TALI CASI SI PERFEZIONI, CON EFFICACIA LEGALE, IL PAGAMENTO DELLE SOMME COMPENSATE COSÌ DA RENDERE GIURIDICAMENTE INADEMPIUTA L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

PERTANTO, L'ATTENZIONE DEL LEGISLATORE ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI, MAI COME IN QUESTO PERIODO, È PARTICOLARMENTE ALTA E ANCHE DA PARTE NOSTRA IL FENOMENO È COSTANTEMENTE MONITORATO TANT'È CHE PROPRIO IN QUESTI GIORNI STIAMO EFFETTUANDO, IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, UN'ANALISI DI RISCHIO A LIVELLO CENTRALE AL FINE DI ORIENTARE, IN MODO ANCORA PIÙ MIRATO E INCISIVO, L'AZIONE DEI NOSTRI REPARTI SUL TERRITORIO.

PARIMENTI CONDIVISIBILE È IL DISPOSTO DELL'ART. 8 DEL Lettere d'intento
DISEGNO DI LEGGE, CHE INTRODUCE UN REGIME ALTERNATIVO
AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO, VOLTO A
SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI.

IN PARTICOLARE, LA NORMA PREVEDE CHE LA VOLONTÀ DI
AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI EFFETTUARE ACQUISTI O
IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA DEBBA
RISULTARE DA UN'APPOSITA DICHIARAZIONE TRASMESSA
TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ANCHE
CUMULATIVAMENTE PER PIÙ OPERAZIONI, COMMINANDO
SANZIONI AL CEDENTE O PRESTATORE CHE EFFETTUA
CESSIONI O PRESTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
PRIMA DI AVER RICONTRATO, TELEMATICAMENTE NEL SITO
INTERNET DELL'AGENZIA, LA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE
STESSA.

SI PREVEDE, INOLTRE, CHE GLI ESTREMI DELLA DICHIARAZIONE
DEVONO ESSERE INDICATI NELLE FATTURE EMESSE SENZA
APPLICAZIONE DELL'IVA, IL CHE, IN PROSPETTIVA,
CONSENTIRÀ ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI
INCROCIARE, IN TEMPO REALE, LE DICHIARAZIONI D'INTENTO E
LE RELATIVE FATTURE ELETTRONICHE COSÌ DA INTERCETTARE
TEMPESTIVAMENTE I CIRCUITI DI FRODE ALIMENTATI DAI FINITI
ESPORTATORI ABITUALI.

PER OMOGENEITÀ DI TRATTAZIONE, MI SOFFERMO ORA *Split payment*
BREVEMENTE SULL'ART. 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, CON
CUI SI INTENDE INTRODURRE UN MECCANISMO SIMILE AL
PLAFOND DEGLI ESPORTATORI ABITUALI AL FINE DI
CONSENTIRE AI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO
SPLIT PAYMENT DI ACQUISTARE BENI E SERVIZI IN REGIME DI
NON IMPONIBILITÀ IVA.

L'OPPORTUNITÀ DI INTRODURRE UN SISTEMA ALTERNATIVO AL
RIMBORSO DELL'IVA PER QUESTA CATEGORIA DI
CONTRIBUENTI – I QUALI FISIOLGICAMENTE SI TROVANO IN
POSIZIONE CREDITORIA AL PARI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
– È CONDIVISIBILE E CIÒ A DISPETTO DEL FATTO CHE I REGIMI
DI NON IMPONIBILITÀ, SE DA UN LATO OFFRONO LA POSSIBILITÀ
AI CONTRIBUENTI ONESTI E RISPETTOSI DELLE REGOLE DI NON
DOVER ANTICIPARE FINANZIARIAMENTE L'ONERE DI
UN'IMPOSTA DI CUI DOVREBBERO SUCCESSIVAMENTE
CHIEDERE IL RIMBORSO, DALL'ALTRO POSSONO ESSERE
STRUMENTALMENTE UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI
GRAVI SISTEMI DI FRODE.

LE FRODI ALL'IVA INTRACOMUNITARIA, AD ESEMPIO, VENGONO
PERPETRATE PROPRIO SFRUTTANDO IL REGIME DI NON
IMPONIBILITÀ ACCORDATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI ED
ANALOGHE CONDOTTE FRAUDOLENTE VENGONO COMMESSE
DA COLORO CHE FITTIZIAMENTE DICHIARANO DI ESSERE
ESPORTATORI ABITUALI.

IN PROSPETTIVA FUTURA, QUINDI, NON POSSIAMO ESCLUDERE CHE TALUNI CONTRIBUENTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO *SPLIT PAYMENT* POSSANO FITTIZIAMENTE ATTESTARE AI PROPRI FORNITORI DI ESSERE SOGGETTI AL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IN QUANTO FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER ACQUISTARE, SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA, BENI E SERVIZI CHE ANZICHÉ ESSERE DESTINATI AD UNA FORNITURA PUBBLICA VENGONO RIVENDUTI, CON APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E "SOTTOCOSTO", AI SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI ILLECITI, SECONDO LO SCHEMA CLASSICO DELLE FRODI IVA.

QUESTO SCENARIO, PER ORA DEL TUTTO IPOTETICO, NON DEVE, TUTTAVIA, SCORAGGIARE L'INTRODUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 17 DEL PROVVEDIMENTO IN RASSEGNA IN QUANTO LA NORMA PROPOSTA CONTEMPLA SPECIFICHE MISURE DI CONTRASTO IN CHIAVE ANTI-FRODE.

L'ARTICOLO IN ESAME PREVEDE, INFATTI, NON SOLO CHE CHI INTENDE FRUIRE DI QUESTO BENEFICIO DEVE DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ANTERIORMENTE ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, INDICANDO L'AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALLO *SPLIT PAYMENT* OVVERO DELLE ESPORTAZIONI CON RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE, MA ANCHE CHE IL BENEFICIO È CONCESSO A CONDIZIONE CHE LE

OPERAZIONI SOGGETTE ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SUPERINO IL 10% DEL VOLUME D’AFFARI E CHE PRIMA DELL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE VENGA CONSEGNATA AL FORNITORE LA DICHIARAZIONE PRESENTATA ALL’AGENZIA E LA RELATIVA RICEVUTA RILASCIATA PER VIA TELEMATICA.

VENGO ORA AD UNA NORMA DEL DISEGNO DI LEGGE CHE Contraddittorio RITENGO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVA.

MI RIFERISCO ALL’ART. 11, CHE MIRA A INTRODURRE NEL NOSTRO ORDINAMENTO TRIBUTARIO UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE, IN FORZA DEL QUALE LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE PRECEDUTA, A PENA DI NULLITÀ, DA UNA FASE DI CONFRONTO TRA LA COMPETENTE ARTICOLAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E IL CONTRIBUENTE.

PIÙ PRECISAMENTE, SECONDO LA GEOMETRIA DISEGNATA DALLO SCHEMA DI ARTICOLATO, CHE NON SI RIFERISCE AGLI ACCERTAMENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI ESTERNE (C.D. “ACCERTAMENTI PARZIALI”), IL CONTRIBUENTE ATTINTO DA UN’ATTIVITÀ ACCERTATIVA DOVRÀ RICEVERE UN PREVENTIVO AVVISO CON L’INDICAZIONE DEI PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI, DEGLI ELEMENTI A DISPOSIZIONE DELL’UFFICIO E DEL TERMINE PER LA PRODUZIONE DI SCRITTI O MEMORIE CHE, COERENTEMENTE CON LE VIGENTI DISPOSIZIONI, NON POTRÀ MAI ESSERE INFERIORE A 15 GIORNI.

DEL TUTTO CONDIVISIBILMENTE, LA NORMA STABILISCE CHE L'UFFICIO, DECORSI 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELL'INVITO SENZA CHE IL CONTRIBUENTE SI SIA ATTIVATO PER CORRISPONDERVI, PUÒ COMUNQUE CONCLUDERE L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ED EMETTERE L'ATTO IMPOSITIVO. LA PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA DEL DIRITTO DI PRENDERE PARTE ALL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RISULTA, INFATTI, NECESSITATA E L'ORIZZONTE TEMPORALE DI 60 GIORNI APPARE RAGIONEVOLE.

DIVERSAMENTE, NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE PARTECIPÌ ATTIVAMENTE ALL'ISTRUTTORIA PRODUCENDO MEMORIE ED OSSERVAZIONI, L'UFFICIO ACCERTATORE DEVE TENERNE CONTO ESPLICITANDO NELL'ATTO IMPOSITIVO LE RAGIONI PER CUI RITENGA EVENTUALMENTE DI NON CONDIVIDERE LE PROSPETTAZIONI DEL SOGGETTO INTERESSATO.

SI TRATTA DI UN'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI "MOTIVAZIONE RAFFORZATA", OGGI PREVISTO DALL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO SOLO CON RIFERIMENTO A SPECIFICHE FATTISPECIE, E CIÒ DENOTA UN ULTERIORE INNALZAMENTO QUALITATIVO DELLA DIALETTICA TRA FISCO E CONTRIBUENTE.

LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL CONTRADDITTORIO È RAGGIUNTA, INFATTI, IMPONENDO AGLI UFFICI FINANZIARI DI MOTIVARE LE PRETESE, NON IN MODO GENERALIZZATO, BENSÌ CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE PROSPETTAZIONI DEL

CONTRIBUENTE, CHE POTRANNO ESSERE SUPERATE SOLTANTO OVE PUNTUALMENTE SCONFESSATE.

PERALTRO, DALLA FORMULAZIONE PROPOSTA SEMBRA EVINCERSI CHE LO SCHEMA APPENA DESCRITTO SI RENDERÀ APPLICABILE ANCHE AI CONTROLLI AUTOMATICI DELLE DICHIARAZIONI, PROCEDURE CHE PER LA LORO CAPACITÀ DI INDIVIDUARE ERRORI E VIOLAZIONI GIÀ DAL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE MERITEREBBERO, FORSE, UNA MAGGIORE SPEDITEZZA E FLESSIBILITÀ.

NEL COMPLESSO, COMUNQUE, LA PREVISIONE È DA ACCOGLIERE CON ESTREMO FAVORE POICHÉ MIRA A COLMARE UN *VULNUS* DEL NOSTRO SISTEMA, DANDO PIENA E CONCRETA ATTUAZIONE ALLE ISTANZE COLLABORATIVE E PARTECIPATIVE PREVISTE DALLA LEGGE N. 23 DEL 2014, RECANTE LA DELEGA PER LA RIFORMA DEL NOSTRO SISTEMA TRIBUTARIO.

INFATTI, IL NOSTRO ORDINAMENTO TRIBUTARIO, AD OGGI, CIRCOSCRIVE L'OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO AD ALCUNE IPOTESI TASSATIVE, COME L'ABUSO DEL DIRITTO O L'ACCERTAMENTO "SINTETICO" DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, MENTRE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI ARMONIZZATI, È DA TEMPO STABILMENTE ORIENTATA AD AFFERMARE LA DOVEROSITÀ DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE, QUALE STRUMENTO IDONEO AD ASSICURARE IL RISPETTO DI IMPORTANTI VALORI COSTITUZIONALI, COME IL "GIUSTO

PROCEDIMENTO” E L’EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE.

LA PROPOSTA NORMATIVA IN DISCUSSIONE PORTA ORA GIUSTAMENTE A COMPIMENTO QUESTO PROCESSO, PONENDO FINE A UNA LUNGA E COMPLESSA DIALETTICA SULL’OBBLIGATORietà DEL CONTRADDITTORIO IN FASE DI ACCERTAMENTO, CHE IN VIA GIURISPRUDENZIALE ERA APPRODATA A UNA SOLUZIONE CERTAMENTE COERENTE CON IL DIRITTO POSITIVO MA NON PERFETTAMENTE RAZIONALE, SECONDO CUI L’OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO SUSSISTE SOLTANTO CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI ARMONIZZATI, COME L’IVA, POICHÉ IN TALI CASI SI APPLICA IN VIA DIRETTA IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA¹.

ORA, SE MI È CONSENTITO, VORREI PERÒ RAPPRESENTARE CHE, A PRESCINDERE DAL FATTORE NORMATIVO, LA GUARDIA DI FINANZA, NELL’AMBITO DEL “*MANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI*” (MEGLIO NOTO COME “CIRCOLARE 1/2018”) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO DI QUEST’ANNO, HA PREVISTO PER LE PROPRIE UNITÀ OPERATIVE UNA PLURALITÀ DI PROCEDURE, ALCUNE DELLE QUALI ASSOLUTAMENTE INNOVATIVE, PER ASSICURARE, IN OGNI CASO, L’INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO TRA IL CONTRIBUENTE E L’ORGANO VERIFICATORE.

Obbligo del contraddittorio introdotto nella circolare 1/2018

¹ Cass. SS.UU. sent. n. 24823/2015.

LA DECISIONE DI INTRODURRE NELLA PRASSI OPERATIVA UNA GARANZIA GENERALIZZATA DI CONTRADDITTORIO NON È DIPESA DALLA NECESSITÀ DI DARE ATTUAZIONE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE, CHE COME ABBIAMO VISTO POC'ANZI ANCORA NON ESISTONO, SE NON CON RIFERIMENTO A LIMITATI E SPECIFICI CONTESTI.

QUESTA NUOVA VISIONE È DERIVATA, PIUTTOSTO, DALLA CONVINZIONE CHE UN SERENO, MATURO E TRASPARENTE CONFRONTO DIALETTICO CON IL CONTRIBUENTE PUÒ, DA UN LATO, MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA QUALITÀ DEI NOSTRI VERBALI E, DALL'ALTRO, STIMOLARE SOLUZIONI CONCILIATORIE CHE CONSENTONO DI NON GRAVARE SUL SISTEMA DEL CONTENZIOSO.

VA DA SÉ, INFATTI, CHE UN'ATTIVITÀ ISPETTIVA CHE SI SVILUPPA CON LA PIENA ED EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE, IN LINEA DI PRINCIPIO, DÀ LUOGO A PROPOSTE DI RECUPERO FISCALE PIÙ FONDATE E ADERENTI ALLA REALTÀ, SCONGIURANDO PROSPETTAZIONI ARBITRARIE O, PEGGIO ANCORA, VESSATORIE.

A QUESTO PROPOSITO, MI PREME RAPPRESENTARE ANCORA CHE, BENCHÉ IL DIBATTITO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE SULL'OBBLIGATORietà DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO SI RIFERISCA, PIÙ PROPRIAMENTE, ALLA MATERIA DELL'ACCERTAMENTO, CHE È PREROGATIVA DEGLI UFFICI FINANZIARI, LA GUARDIA DI FINANZA HA RITENUTO, IN OGNI

CASO, DI PROFONDERE OGNI SFORZO, ANCHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, PER ASSICURARE AL CONTRIBUENTE UN SERENO E TRASPARENTE CONFRONTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

L'IMPORTANZA DI QUESTE INIZIATIVE È VIEPIÙ APPREZZABILE NELLE IPOTESI IN CUI LA LEGGE FA DERIVARE, DALLA MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI O INFORMAZIONI, EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI PER IL CONTRIBUENTE.

SI PENSI, AD ESEMPIO, ALL'ATTIVAZIONE DELLE INDAGINI FINANZIARIE. IN TAL CASO, LA RICHIESTA AL CONTRIBUENTE DI GIUSTIFICARE LE SUE MOVIMENTAZIONI BANCARIE, ANCORCHÉ NON PRESCRITTA DALLA LEGGE, PERMETTE DI EVITARE UN'APPLICAZIONE ACRITICA E MECCANICISTICA DELLE PRESUNZIONI LEGALI, CHE PUÒ RIDONDARE IN UNA PROPOSTA DI RECUPERO FISCALE NON COERENTE CON LA REALE CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DELL'INTERESSATO.

L'APPROVAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIFORMA IN DISCUSSIONE PORRANNO CERTAMENTE UN ARGINE DEFINITIVO A QUESTE PROBLEMATICHE, CORRISPONDENDO APPIENO, NELLA FASE DELL'ACCERTAMENTO, ALLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE SENZA CHE CIÒ VENGA RIMESSO ALL'INIZIATIVA DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

SEMPRE A TESTIMONIANZA DELLO SFORZO PROATTIVO CHE LA GUARDIA DI FINANZA HA PROFUSO NELL'AFFERMARE GLI STESSI PRINCIPI DI CUI SI FA PORTATRICE LA PROPOSTA DI

Emersione di nuovi elementi dopo il rilascio del p.v.c.

LEGGE DI CUI CI STIAMO OCCUPANDO, VORREI ANCHE RICORDARE COME LA “CIRCOLARE 1/2018” CONTEMPLI UNA NUOVA PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO IN CUI, SUCCESSIVAMENTE ALL’INVIO DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, SOPRAVVENGA LA CONOSCENZA DI DATI E NOTIZIE SUSCETTIBILI DI RIDETERMINARE LA PRETESA IN SENSO PIÙ FAVOREVOLE ALLA PARTE: SI PENSI, AD ESEMPIO, AL CASO IN CUI, DOPO LA CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA, VENGA REPERITI DAL CONTRIBUENTE NUOVI DOCUMENTI CHE GIUSTIFICANO UNA DIVERSA QUANTIFICAZIONE DEL PRESUPPOSTO D’IMPOSTA RICOSTRUITO DAI VERIFICATORI.

SI TRATTA DI SITUAZIONI CHE, A STRETTO RIGORE, NON APPAIONO RICONDUCIBILI ALL’AREA DI OPERATIVITÀ DELL’AUTOTUTELA IN SENSO “TECNICO”, POICHÉ IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE, IN RAGIONE DELLA SUA NATURA ENDOPROCEDIMENTALE, NON PRODUCE, IN VIA AUTONOMA E IMMEDIATA, QUEGLI EFFETTI GIURIDICI CHE L’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA È ATTO A RIMUOVERE.

CIONONDIMENO, NON SI POTEVANO TRASCURARE LE ESIGENZE DI TUTELA IN SENSO SOSTANZIALE DEL CONTRIBUENTE DESTINATARIO DI UN PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE.

POTREBBE, INFATTI, ACCADERE CHE IL CONTRIBUENTE, IN PENDENZA DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO, SIA RAGGIUNTO DA PROVVEDIMENTI CAUTELARI DI CARATTERE ABLATIVO,

SCATURITI PROPRIO DALLE PROPOSTE ELEVATE NEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE.

PER QUESTO MOTIVO, MUTUANDONE I PRESUPPOSTI DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, DI GIUSTO PROCEDIMENTO, DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ABBIAMO PREVISTO LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE E RIESAMINARE *EX POST* GLI ATTI DELLA VERIFICA.

PIÙ NELLO SPECIFICO, LE DIRETTIVE CONTEMPLATE NELLE NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE PREVEDONO CHE, IN CASO DI SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI ELEMENTI CHE DELINEANO UNA RAPPRESENTAZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE PIÙ FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE – EVIDENTEMENTE, PER MOTIVI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLA SUA VOLONTÀ – TALI ELEMENTI SARANNO PUNTUALMENTE APPROFONDITI PER POI ESSERE PARTECIPATI TEMPESTIVAMENTE ALLE COMPETENTI ARTICOLAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

POTRANNO, QUINDI, VERIFICARSI DUE DIFFERENTI IPOTESI, A SECONDA CHE AL PROCESSO VERBALE CONSEGNATO DAI VERIFICATORI ABBIATO FATTO SEGUITO, O MENO, L'EMISSIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.

NEL CASO DI ATTO IMPOSITIVO NON ANCORA EMESSO, I REPARTI SONO TENUTI A SVOLGERE UN ATTENTO ESAME PER VALUTARE DI PROVVEDERE ALLA RIAPERTURA DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE OVVERO, IN ALTERNATIVA, ALLA

TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I NUOVI ELEMENTI, INFORMANDONE IL CONTRIBUENTE INTERESSATO.

DIVERSAMENTE, NEL CASO DI AVVENUTA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, IL REPARTO OPERANTE DEVE COMUNQUE PARTECIPARE, NEL MODO RITENUTO PIÙ OPPORTUNO, I NUOVI ELEMENTI DI CONOSCENZA ALL'AGENZIA, PER CONSENTIRLE DI ASSUMERE LE DETERMINAZIONI DI COMPETENZA, ANCHE IN VISTA DELL'EVENTUALE MODIFICA O ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPOSITIVO.

CHIUDO IL CAPITOLO DEL CONTRADDITTORIO E MI SOFFERMO ORA BREVEMENTE SULLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, CHE RIDUCE ALLA METÀ DEL MINIMO EDITTALE LE VIOLAZIONI COMMESSE NEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA GENERALIZZATO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Le norme in
tema di
sanzioni

LA PREVISIONE CI SEMBRA COERENTE RISPETTO ALLA NUOVA VISIONE DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTI, IN VIRTÙ DELLA QUALE NEGLI SCORSI ANNI SONO GIÀ STATE INTRODOTTE MISURE VOLTE A STIMOLARE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E A MITIGARE IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN PRESENZA DI CONDOTTE DI "RAVVEDIMENTO" FINALIZZATE A CORREGGERE VIOLAZIONI OD OMISSIONI.

DEL PARI, NON EVIDENZIAMO CONTROINDICAZIONI RISPETTO ALLA PREVISIONE CHE ESCLUDE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN TEMA DI *REVERSE CHARGE* DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 9-BIS A 9-BIS.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 471 DEL 1997, QUALORA L'ERRATA APPLICAZIONE DEL REGIME DELL'INVERSIONE CONTABILE NON COMPORTI UN ERRATO O MINORE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.

UN'ALTRA PREVISIONE DI PECULIARE IMPORTANZA IN CHIAVE GARANTISTICA È CONTENUTA NEL COMMA 3 DELLO STESSO ARTICOLO 15, CHE INTRODUCE UN'IPOTESI DI MODIFICA DELL'ART. 6, COMMA 5-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 472 DEL 1997, CHE, NELLA VERSIONE VIGENTE, CONTEMPLA UNA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ AI FINI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI COSIDDETTE "MERAMENTE FORMALI", VALE A DIRE PER QUELLE CHE "*NON ARRECANO PREGIUDIZIO ALL'ESERCIZIO DELLE AZIONI DI CONTROLLO E NON INCIDONO SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DELL'IMPOSTA E SUL VERSAMENTO DEL TRIBUTO*".

Le violazioni
"meramente
formali"

MUOVENDO DA UNA VISIONE CHIARAMENTE SOSTANZIALISTICA, LA NOVELLA PROPONE DI ESPUNGERE IL PREGIUDIZIO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DALLE CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE, SICCHÉ IN PROSPETTIVA L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE POTRÀ ESSERE ESCLUSA IN TUTTI I CASI IN CUI DAL COMPORTAMENTO DEL CONTRIBUENTE NON DERIVINO CONSEGUENZE SUL PIANO

DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA E DEL VERSAMENTO DI QUEST'ULTIMA.

LA NORMA MERITA, TUTTAVIA, DI ESSERE PRECISATA NELLA PARTE IN CUI FA SALVA L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI CON RIGUARDO ALL'IPOTESI DI "OMESSA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA A DEBITO" DAL MOMENTO CHE, DA UNA LETTURA A CONTRARIO, PARREBBE AFFERMARE LA NON PUNIBILITÀ DELL'OMESSA DICHIARAZIONE SENZA DEBITO D'IMPOSTA. IL CHE NON SAREBBE CONDIVISIBILE IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPORTANZA STRUTTURALE DELL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO NELLA DINAMICA DEL RAPPORTO TRIBUTARIO.

NEL COMPLESSO, COMUNQUE, LA NORMA È SICURAMENTE APPREZZABILE, POICHÉ PONE AL RIPARO IL CONTRIBUENTE DA POSSIBILI AFFLIZIONI A FRONTE DI VIOLAZIONI INCOLPEVOLI E PRIVE DI EFFETTI SOSTANZIALI.

PERALTRO, IN QUESTA DIREZIONE MUOVE ANCHE LA STRATEGIA OPERATIVA DEL CORPO VOLTA A RICERCARE FENOMENI EVASIVI PIÙ GRAVI E COMPLESSI, PIUTTOSTO CHE ILLECITI FISCALI DI CARATTERE FORMALE.

CONCLUDENDO L'ESAME DEL PROVVEDIMENTO, DESIDERO FORMULARE ALCUNE RIFLESSIONI SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 19, IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE.

Le sanzioni in
tema di contante
e titoli al
portatore

LA NORMA ATTENUA IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER L'UTILIZZO DI ASSEgni BANCARI E POSTALI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 1.000 EURO SPROVVISTI DELL'INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO E DELLA CLAUSOLA DI INTRASFERIBILITÀ, NONCHÉ PER LE GIRATE DI ASSEgni BANCARI E POSTALI EMESSI ALL'ORDINE DEL TRAENTE EFFETTUATE IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI DALLA BANCA O DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA.

INOLTRE, VIENE ESCLUSA LA PUNIBILITÀ PER L'EMISSIONE DI ASSEgni BANCARI E POSTALI PRIVI DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ PORTATI ALL'INCASSO DAL BENEFICIARIO ORIGINARIO.

SI INTRODUCONO, POI, DISPOSIZIONI VOLTE AD ADEGUARE LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE AI PRINCIPI GENERALI DI COLPEVOLEZZA E AI CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI CHE PRESIEDONO AL SISTEMA ORDINAMENTALE PUNITIVO.

CIÒ POSTO, ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA OPERATIVA, ESPRIMIAMO QUALCHE PERPLESSITÀ IN ORDINE ALLA ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ DEL SOGGETTO CHE INCASSI UN ASSEGNO PRIVO DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ, QUALORA QUESTI SIA IL BENEFICIARIO ORIGINARIO.

TALE DISPOSIZIONE, INFATTI, DA UN LATO, POTREBBE INDIRETTAMENTE INCENTIVARE, ANZICHÉ DISSUADERE, IL RICORSO ALLA CIRCOLAZIONE DI ASSEGNI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO, DALL'ALTRO, POTREBBE AGEVOLARE COLORO CHE INTENDONO AVVALERSI DI SOGGETTI PRESTANOME PER L'INCASSO, IN CONTANTI, DI ASSEGNI IN REALTÀ DIRETTI AD ALTRI.

QUANTO, INVECE, ALLA RIMODULAZIONE DELLE SANZIONI, CI TROVIAMO PIENAMENTE D'ACCORDO TENUTO CONTO CHE LE MODIFICHE PROPOSTE INDIVIDUANO UN ADEGUATO BILANCIAMENTO TRA L'EFFICACIA DETERRENTE DEL CARICO SANZIONATORIO E IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

3. PROPOSTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

DOPO AVERE PASSATO IN RASSEGNA I CONTENUTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLO SCHEMA NORMATIVO, CHE IN LINEA GENERALE ACCOGLIAMO MOLTO FAVOREVOLMENTE PER LA REALE CAPACITÀ DI DE-BUROCRATIZZARE IL RAPPORTO TRIBUTARIO MANTENENDO COMUNQUE SALDO IL PRESIDIO VERSO I COMPORTAMENTI ILLEGALI, VORREI APPROFITTAIRE DI QUESTA IMPORTANTE OCCASIONE DI CONFRONTO, PER LA QUALE ANCORA VI RINGRAZIO, PER FORMULARE ALCUNE ULTERIORI PROPOSTE NORMATIVE – GIÀ CONDIVISE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE – CHE POTREBBERO RENDERE

ANCORA PIÙ INCISIVA ED EFFICACE LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE, SENZA ALCUN AGGRAVIO PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ E CHE ADEMPIONO SPONTANEAMENTE GLI OBBLIGHI FISCALI.

E' NOTO CHE NEGLI ULTIMI ANNI, GRAZIE ALL'AZIONE DI IMPULSO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE, STIAMO ASSISTENDO A UN'EFFICACISSIMA IMPLEMENTAZIONE DEGLI SCHEMI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER FINALITÀ FISCALI.

A QUESTO RIGUARDO, TRA I MOLTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI RECEPIMENTO DEI NUOVI *STANDARD* INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SCAMBIO D'INFORMAZIONI, MI PREME RICORDARE IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 28 DICEMBRE 2015, CON CUI È STATA DATA ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 107 DEL 2014 (LA C.D. "DAC 2"), CHE HA MODIFICATO LA DIRETTIVA N. 16 DEL 2011 (LA C.D. "DAC 1"), RICOMPRENDO NELLO SPETTRO DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO ANCHE LE INFORMAZIONI AFFERENTI AI CONTI BANCARI E ALLE RELATIVE MOVIMENTAZIONI, NONCHÉ AGLI INTERESSI, AI DIVIDENDI E AI PROVENTI DELLE CESSIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.

QUESTO SIGNIFICA, AD ESEMPIO, CHE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI LOCALIZZATI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA SONO TENUTI A TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, IN QUALITÀ DI SERVIZIO DI

COLLEGAMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI FINANZIARI CHE SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA INTRATTENGONO PRESSO DI LORO.

E' EVIDENTE CHE QUELLE DI NATURA BANCARIA E FINANZIARIA SONO INFORMAZIONI DI STRAORDINARIA RILEVANZA AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, POSTO CHE SUI RAPPORTI DI CONTO DETENUTI ALL'ESTERO POTREBBERO GIACERE LE RICCHEZZE OCCULTATE DAI CONTRIBUENTI ITALIANI.

EBBENE, AD OGGI, NON È STATA ANCORA PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER LA GUARDIA DI FINANZA DI AVERE LA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI FINANZIARI ESTERI, INFORMAZIONI CHE POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI PIÙ COMPLESSE INVESTIGAZIONI, ANCHE DI MATRICE GIUDIZIARIA, E RIVELARE L'ESISTENZA DI FRODI FISCALI SE NON ADDIRITTURA DI ALTRE GRAVI FORME DI ILLEGALITÀ QUALI, AD ESEMPIO, LA COSTITUZIONE DI PROVVISI ALL'ESTERO DA IMPIEGARE PER DAZIONI CORRUTTIVE E IL TRASFERIMENTO DI RICCHEZZE DERIVANTI DALLA COMMISSIONE DI DELITTI DI QUALSIASI TIPO.

PERCIÒ AUSPICO CHE, AL PIÙ PRESTO, SIA RESO DISPONIBILE ALLA GUARDIA DI FINANZA L'INTERO COMPENDIO DI DATI E NOTIZIE CHE PROVENGONO DALLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI, COMPRESSE QUELLE

RELATIVE ALLA “RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE”
PREVISTE PER I GRUPPI MULTINAZIONALI.

PERALTRO, LA LINEA TRACCIATA DAGLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI A CUI FACEVO POC’ANZI CENNO NON SI
ESAURISCE SUL TERRENO DELL’EFFICIENTAMENTO DELLE
PROCEDURE DI SCAMBIO, MA PROPONE UNA NUOVA STRATEGIA
TESA A RAFFORZARE L’INTEGRAZIONE TRA I PRESIDI FISCALI E
QUELLI ANTIRICICLAGGIO, ALLA CUI BASE RIPOSA LA
CONSAPEVOLEZZA CHE TRA L’EVASIONE FISCALE E IL
RICICLAGGIO ESISTE UN LEGAME NATURALE.

Integrazione tra
presidi
antievasione e
antiriciclaggio

E’ UN PROCESSO CHE HA LASCIATO EVIDENTI SEGNI NELLA
NORMATIVA DI SETTORE: BASTI PENSARE, AD ESEMPIO,
ALL’AREA CHE LA LEGISLAZIONE UNIONALE E DOMESTICA IN
TEMA DI SCAMBIO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL
SETTORE FISCALE ASSEGNA ALLA FIGURA DEL BENEFICIARIO
EFFETTIVO O, ANCORA, ALLA FRUIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DEI *TRUST* DA PARTE DELLE
AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTRASTO DELL’EVASIONE FISCALE,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 21, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 231 DEL 2007, COME MODIFICATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO N. 90 DEL 2017.

PROPRIO DA ULTIMO, CON IL DECRETO LEGISLATIVO 16
MAGGIO 2018, N. 60, È STATA RECEPITA LA DIRETTIVA N. 2258
DEL 2016 (LA C.D. “DAC 5”) CHE, NEL MODIFICARE LA
DIRETTIVA N. 16 DEL 2011 SULLO SCAMBIO D’INFORMAZIONI

NEL SETTORE TRIBUTARIO, HA PREVISTO L'ACCESSO DA PARTE DELLE AUTORITÀ FISCALI ALLE INFORMAZIONI ANTIRICICLAGGIO.

L'OBIETTIVO DELLA RIFORMA È QUELLO DI ASSICURARE AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA LA POSSIBILITÀ DI ATTINGERE AI DATI E ALLE INFORMAZIONI RACCOLTI E CONSERVATI DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE E DAGLI ALTRI SOGGETTI TENUTI ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO, IN FUNZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI UNA PIÙ INCISIVA AZIONE DI CONTRASTO ALLE MANOVRE EVASIVE ED ELUSIVE DI RESPIRO ULTRANAZIONALE.

QUESTO NUOVO MODELLO, CHE POSTULA UNA NUOVA VISIONE MULTIDIMENSIONALE DELL'EVASIONE FISCALE COGLIENDONE LE COMPLESSE INTERRELAZIONI CON LE ALTRE MANIFESTAZIONI DI ILLICEITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E IN PARTICOLARE CON IL RICICLAGGIO, SI ATTAGLIA PERFETTAMENTE AL RUOLO E ALLE PREROGATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA, CHE È PARALLELAMENTE IMPEGNATA NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2007.

LA CONCORRENTE PROIEZIONE NEI SETTORI DEL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DEL RICICLAGGIO RENDE IL CORPO UNO TRA I POCCHI SOGGETTI ISTITUZIONALI IN GRADO DI DECODIFICARE

QUESTE PECULIARI INTERFERENZE TRA FENOMENOLOGIE CRIMINALI.

PER QUESTO È AUSPICABILE CHE VENGA RESE DISPONIBILI ALLA GUARDIA DI FINANZA LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI FINANZIARI DETENUTI ALL'ESTERO DALLA POPOLAZIONE RESIDENTE, MA LO STESSO AUSPICIO ESPRIMIAMO ANCHE CON RIFERIMENTO AI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI PRESSO GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NAZIONALI.

RICORDO, IN PROPOSITO, CHE L'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, CONVERTITO DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, HA PREVISTO CHE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI DEVONO PERIODICAMENTE TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE MOVIMENTAZIONI CHE HANNO INTERESSATO I RAPPORTI INTRATTENUTI CON I LORO CLIENTI E OGNI ALTRA INFORMAZIONE NECESSARIA AI FINI DEI CONTROLLI FISCALI.

Accesso
all'Anagrafe
"rafforzata"

QUESTE NOTIZIE, CHE CONFLUISCONO NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA, AD OGGI NON SONO DISPONIBILI ALLA GUARDIA DI FINANZA CHE, PER POTER ASSOLVERE CON PIENEZZA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ, NECESSITÀ DI POTER ACCEDERE, SENZA RESTRIZIONI, AD OGNI INFORMAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE.

PERCIÒ SEGNALO L'OPPORTUNITÀ DI ESTENDERE AL CORPO LA POTESTÀ DI UTILIZZARE QUESTO IMPORTANTE STRUMENTO, NON SOLTANTO PER L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E

ALLE FRODI FISCALI, MA ANCHE PER ASSolvere IN MODO PIÙ COMPIUTO ALLE ALTRE MOLTEPLICI FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DECLINATE NELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 68 DEL 2001.

SEMPRE PER CONSENTIRCI DI ESSERE PIÙ INCISIVI NEL CONTRASTO AI FENOMENI ILLECITI PIÙ GRAVI E INSIDIOSI, EVITANDO L'AVVIO DI CAMPAGNE ISPETTIVE A CARATTERE MASSIVO CHE CONTRAVVENGONO AGLI STESSI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA FISCALE, CHIEDIAMO, INFINE, A CODESTO ORGANO PARLAMENTARE DI ESPORARE LA POSSIBILITÀ DI AFFRANCARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA VINCOLI DI PRESENZA ISPETTIVA BASATI SU RIGIDI PARAMETRI NUMERICI, CHE TALORA POSSONO INDURRE A SACRIFICARE LA QUALITÀ DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI QUANTITÀ DI PROCESSI PRODOTTI.

Abolizione
della
presenza
ispettiva
"minima"

IN PARTICOLARE, PROPONIAMO L'ABROGAZIONE DEL VINCOLO STABILITO DALL'ARTICOLO 24, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, CHE STABILISCE PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL SUO COMPLESSO, QUINDI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE E PER LA GUARDIA DI FINANZA, L'OBBLIGO DI ASSICURARE ANNUALMENTE UN'ATTIVITÀ "MINIMALE" DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DI UN QUINTO DELL'INTERA PLATEA DELLE IMPRESE DI MEDIE

DIMENSIONI, VALE A DIRE DI QUELLE CHE SVILUPPANO UN FATTURATO COMPRESO TRA I 5,165 E I 100 MILIONI DI EURO.

QUESTA PREVISIONE COLLIDE, IN MODO EVIDENTE, CON LA NATURA TIPICAMENTE INVESTIGATIVA DI UNA FORZA DI POLIZIA COME LA GUARDIA DI FINANZA, CHE DEVE POTER CONTRASTARE IN MODO CONCRETO, EFFICACE E STRUTTURATO LE FRODI PIÙ GRAVI E PERICOLOSE DIFFUSE SUL TERRITORIO SENZA INUTILI SOVRASTRUTTURE NUMERICHE O STATISTICHE, SUSCETTIBILI SOLO DI ASSORBIRE RISORSE, DI ALIMENTARE CAMPAGNE ISPETTIVE SU CONTRIBUENTI GIÀ AMPIAMENTE MONITORATI E DI PREGIUDICARE LA FLESSIBILITÀ, IL DINAMISMO E SOPRATTUTTO IL NECESSARIO GRADO DI APPROFONDIMENTO DELLE NOSTRE INDAGINI.

VI RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE.